

SPECIAL

taxnews

Riforma Fiscale

1 1

Principali novità
del D.Lgs. c.d.
«*Omnibus*»





Nel prosieguo vengono commentate le principali novità del Decreto Legislativo n. 148 del 07.08.2026, quarto correttivo della riforma fiscale, c.d. «*Omnibus*», pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11.08.2026, in vigore dal 12.08.2026.

Art. 2 - Modifica tassazione *fringe benefit* auto aziendale

Il Decreto Legislativo in esame interviene sulla disciplina della tassazione dei veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti (art. 51, co. 4, lett. a, del TUIR).

Ferma restando l'impostazione adottata dalla Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024), il quarto correttivo della riforma fiscale ne ridefinisce i presupposti applicativi e la scansione temporale, superando il rigore del criterio del «valore normale» adottato dall'Amministrazione finanziaria.

Il Decreto conferma la determinazione del *fringe benefit* delle auto concesse in uso promiscuo sulla base della tipologia di alimentazione del veicolo, secondo la percentuale del valore convenzionale (tabelle ACI) applicabile. Dunque, si continua ad assumere il 50% dell'importo relativo ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km (calcolato sulle tabelle ACI, al netto delle somme trattenute al dipendente) che, in caso di veicoli ecologici, è ridotto al 10% per i veicoli elettrici a batteria (BEV) e al 20% per i *plug-in* (PHEV).

Tuttavia, le nuove regole introdotte dal Decreto *Omnibus* modificano il criterio di tassazione: a partire dal periodo d'imposta 2026, a condizionare la tassazione del *fringe benefit* non sarà più l'immatricolazione, bensì l'anzianità del veicolo assegnato. È, infatti, prevista una maggiorazione del 50% del valore base del *fringe benefit* a partire dal 01.01 del sesto anno successivo a quello di prima immatricolazione (ossia dopo il 31.12 del quinto anno), oltre l'eventuale maggiorazione del 5% per allestimenti e accessori (*optional*) non compresi nelle tabelle ACI.

La nuova disciplina è estesa anche ai veicoli concessi nel 2025 che non ricadono nel regime transitorio della L. n. 207/2024. Sui veicoli assegnati dal 01.07.2020 al 31.12.2024, invece, resta in vigore la tassazione parametrata alle emissioni di CO₂ con coefficienti dal 25% al 60% (ex art. 51 del TUIR, ante 2025), sino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla prima immatricolazione; a partire dal sesto anno, l'importo calcolato con le precedenti regole subirà un incremento del 50%. L'operatività di tale regime transitorio viene, infatti, estesa all'intero periodo d'imposta 2025, sui veicoli ordinati entro il 31.12.2024 e consegnati nel corso del 2025, nonché in caso di riassegnazione del medesimo veicolo ad un altro dipendente. Tuttavia, le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta 2026 anche per i veicoli concessi in uso promiscuo nell'anno 2025 che non rientrano fra quelli di cui alla disciplina transitoria.

Art. 5, co. 1, lett. a), c), f) e co. 3 - Deducibilità delle svalutazioni delle obbligazioni

L'art. 5, lett. a), del D.Lgs. n. 148/2026 interviene sulla disciplina fiscale delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa di cui all'art. 85, co. 1, lett. e) del TUIR, modificando i commi 4 e 4-bis dell'art. 94 del TUIR.

In particolare, viene previsto che per le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa iscritti nell'attivo circolante, assuma rilievo ai fini fiscali «la valutazione operata alla data di chiusura dell'esercizio in base alla corretta applicazione dei principi contabili». Infatti, come precisato dalla Relazione illustrativa, la svalutazione delle obbligazioni rilevata al conto economico concorre alla formazione del reddito, ai sensi dell'art. 92, co.5, del TUIR senza alcun limite. In altri termini, sia per le imprese OIC *adopter* che per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, il valore dei titoli obbligazionari iscritti nell'attivo circolante è allineato al valore contabile.

Inoltre, la deducibilità delle svalutazioni nella misura imputata a conto economico è tale sia per i titoli negoziati in mercati regolamentati, sia per le obbligazioni non quotate.



La lett. c) del co. 1 dell'art. 5 sostituisce il co. 2 dell'art. 101 del TUIR, ridefinendo il regime delle minusvalenze relative ai beni di cui all'art. 85, co. 1, lett. c), d) ed e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie. Il nuovo testo *in primis* conferma che per la valutazione di tali beni si applicano le disposizioni dell'art. 94; tuttavia, stabilisce che le minusvalenze sono deducibili solo se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni. Pertanto, precisa la Relazione illustrativa, le oscillazioni di valore delle obbligazioni immobilizzate sono sterilizzate ai fini del reddito di periodo fino al realizzo dei titoli stessi sia per gli OIC *adopter* che per gli IAS *adopter*. Conseguentemente, l'art. 5, co. 1, lett. f) sopprime alla lett. c) dell'art. 110, co.1, del TUIR il periodo secondo cui «*per i beni indicati nella citata lett. e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte*».

Ai sensi del co. 3 dell'art. 5, le predette modifiche entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (*i.e.* 2026 per i soggetti «solari»). Tuttavia, è previsto un regime transitorio per le obbligazioni detenute dagli OIC *adopter* e classificate tra le immobilizzazioni finanziarie al termine del periodo d'imposta precedente (2025 per i soggetti «solari») per evitare doppie imposizioni o salti d'imposta: in tali casi le plusvalenze iscritte nei periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2025 non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte in applicazione delle previgenti disposizioni.

Art. 5, co. 1, lett. b) - Deducibilità dei costi relativi ai piani di incentivazione azionaria

L'art. 5, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 148/2026, attraverso la riformulazione del co. 6-*bis* dell'art. 95 del TUIR, razionalizza la disciplina relativa alla deducibilità dei costi relativi ai piani di incentivazione con pagamento basato su azioni, quali *stock option*, *stock grant* e *phantom stock*.

Secondo la nuova formulazione della norma, i componenti negativi rilevati a conto economico in conformità ai corretti principi contabili sono deducibili al momento della consegna degli strumenti stessi e in misura corrispondente alla quota di opzioni esercitate da parte dei beneficiari o al momento dell'estinzione della relativa passività.

La disposizione stabilisce, inoltre, che quando i diritti in esame sono consegnati o attribuiti ai beneficiari, gli eventuali maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo, i cui strumenti rappresentativi di capitale vengono assegnati nell'ambito dell'operazione, sono da considerare rilevanti anche ai fini fiscali.

Le nuove regole riguardano le operazioni deliberate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (*i.e.* 2026 per i soggetti «solari»).

Ai fini IRAP, invece, restano valide le qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali delle operazioni in esame così come rilevate in bilancio.

Art. 5, co. 1, lett. d) - Ammortamento di marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita

Mediante la sostituzione del co. 3-*bis* dell'art. 103 del TUIR viene stabilito che, per i soggetti IAS/IFRS, la deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle altre attività immateriali a vita utile indefinita è ammessa in misura non superiore ad un diciottesimo del loro valore, a decorrere dal periodo di imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi.

In sostanza, viene introdotta a regime l'analoga disposizione che era stata prevista dall'art.1, co. 131 lett. c) della L. n. 199/2025, in via transitoria, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025.



Nel caso in cui i marchi d'impresa, l'avviamento e le attività immateriali a vita utile indefinita sono:

- rilevate a seguito di operazioni di cessione d'azienda o rami d'azienda, contabilizzate con regole diverse dal metodo dell'acquisto; oppure
- assunte in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 166-bis del TUIR;

la deduzione del valore fiscale è ammessa in misura non superiore ad un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall'imputazione a conto economico.

Le novità all'art. 103 del TUIR si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (*i.e.* 2026 per i soggetti «solari»).

Art. 5, co. 1, lett. e) - Tassazione dei contributi per studi e ricerche

La disposizione in esame abroga il secondo periodo dell'art. 108, co. 3, del TUIR, che rinviava alla disciplina delle sopravvenienze attive prevista dall'art. 88, co. 3, del TUIR. Viene quindi superata la precedente impostazione in base alla quale i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di costi relativi a studi e ricerche concorrevano integralmente alla formazione del reddito nell'esercizio del relativo incasso.

Conseguentemente, tali contributi seguiranno il trattamento fiscale ordinario previsto in base alla loro natura e, pertanto, assumeranno rilevanza secondo il principio di competenza e l'imputazione contabile; in particolare:

- i contributi in conto esercizio concorreranno alla formazione del reddito come ricavi secondo il principio di competenza;
- i contributi in conto capitale concorreranno alla formazione del reddito in base all'ammortamento dell'immobilizzazione cui si riferiscono.

Le modifiche si applicano ai contributi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (*i.e.* 2026 per i soggetti «solari»).

Per quanto riguarda il regime transitorio:

- i contributi che, in base alla disciplina vigente anteriormente alle modifiche in esame hanno già concorso a formare il reddito, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2025 (in cui si verificano i presupposti, nel rispetto del principio di competenza, per la loro imposizione);
- viceversa, i contributi che, ancorché di competenza dell'esercizio in cui il reddito è stato determinato in base alla disciplina previgente, non hanno concorso a formare il reddito del relativo periodo d'imposta, assumono rilevanza nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2025 nel corso dei quali si verificano i presupposti sulla base della disciplina vigente anteriormente alle modifiche in esame (cioè nel momento dell'incasso ai sensi dell'art. 88, co. 3, del TUIR).

Art. 5, co. 1, lett. g) - Nuovo test reddituale per i soggetti assimilati alle *holding* industriali

L'art. 5, co. 1, lett. g) del D.Lgs. n. 148/2026 ha modificato l'art. 162-bis, co. 1, lett. c), n. 2) del TUIR che individua i soggetti assimilati alle società di partecipazione non finanziaria.

In particolare, è stato precisato che, per essere tali, i soggetti assimilati devono svolgere «*in via esclusiva o prevalente*» (inciso non presente nel testo della normativa previgente), le attività finanziarie non esercitate nei confronti del pubblico di cui all'art. 3, co. 2, D.M. n. 53/2015 (ad esempio le attività di finanziamento esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza).



Inoltre, il nuovo co. 3-*bis*, ha stabilito che l'esercizio in via prevalente delle menzionate attività non nei confronti del pubblico sussiste quando - in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso - l'ammontare complessivo dei ricavi e altri proventi derivanti da tali attività è superiore al 50% dei ricavi e altri proventi complessivi (c.d. «*income test*»).

Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (i.e. 2026 per i soggetti «solari»).

Art. 5, co. 8 - Abrogazione delle disposizioni introdotte dalla L. n. 199/2025 in materia di *stock option*, marchi e attività immateriali

L'art. 5, co. 8, del D.Lgs. n. 148/2026 abroga le lett. b) e c) dell'art. 1, co. 131, della L. n. 199/2025 che avevano previsto norme di deroga al regime ordinario, in via transitoria, in relazione rispettivamente alla deducibilità dei costi correlati alle operazioni con pagamento basato su azioni e alla deducibilità del costo dei marchi, avviamento e altre attività immateriali a vita utile indefinita. Ciò si deve al fatto che le relative materie sono state oggetto di modifica da parte del Decreto *Omnibus*.

Art. 6 - Riallineamento straordinario dei valori contabili e fiscali per cambiamenti dei principi contabili antecedenti al 2024

L'art. 6 del D.Lgs. n. 148/2026 introduce una disciplina straordinaria di riallineamento, ai fini delle imposte sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, delle divergenze tra valori contabili e fiscali derivanti dalle fattispecie individuate dall'art. 10, co. 1, del D.Lgs. n. 192/2024 (ad esempio, prima adozione dei principi contabili internazionali, variazione dei principi contabili internazionali già adottati, passaggio dai principi contabili IAS/IFRS a OIC, variazioni dei principi OIC, etc.), qualora tali fattispecie si siano realizzate in periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31.12.2024 e i relativi disallineamenti risultino ancora esistenti al termine del periodo d'imposta successivo.

La disposizione consente di applicare a tali divergenze il meccanismo di riallineamento previsto dall'art. 11 del medesimo D.Lgs. (c.d. «metodo del saldo globale»), estendendone in via straordinaria l'ambito applicativo a specifiche situazioni pregresse.

Il riallineamento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (i.e. 2026 per i soggetti «solari») e la relativa opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta. L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025.

Art. 7 - Riporto delle perdite fiscali

L'art. 84 del TUIR limita la possibilità di utilizzare le perdite fiscali pregresse quando il controllo (c.d. «di diritto») della società che le ha generate viene trasferito a terzi e, contestualmente, viene modificata l'attività principale esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite stesse sono state realizzate.

L'art. 7 del D.Lgs. n. 148/2026 chiarisce, con una norma di interpretazione autentica, che il trasferimento del controllo assume rilevanza non solo quando riguarda direttamente la società che riporta le perdite, ma anche quando avviene indirettamente attraverso il trasferimento delle partecipazioni della società che la controlla.

Ad ogni modo, il riporto delle perdite rimane consentito qualora venga superato il c.d. «test di vitalità», nei limiti del patrimonio netto a valore economico o contabile (a seconda che sia redatta o meno la relazione giurata di stima).



Art. 8 - Individuazione del periodo «ante fusione»

La disposizione in esame interviene sull'art. 172, co. 8, del TUIR precisando il criterio temporale da utilizzare per determinare il reddito delle società fuse o incorporate relativo al periodo d'imposta precedente al perfezionamento della fusione. In particolare, la nuova disposizione stabilisce che il periodo «ante fusione» si chiude il giorno antecedente a quello di efficacia giuridica dell'operazione. La modifica ha natura essenzialmente chiarificatrice e consente di coordinare correttamente i periodi d'imposta dei soggetti coinvolti.

L'art. 8 modifica altresì l'art. 84, co. 3-*quater*, del TUIR al fine di chiarire che, per il riporto delle eccedenze di interessi passivi e delle eccedenze ACE, si applicano le disposizioni dei commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* (riferiti alle limitazioni in presenza di trasferimenti di partecipazioni di maggioranza e modifica dell'attività esercitata) e non le disposizioni «dei commi precedenti» dell'art. 84 medesimo (riferiti alla compensazione nel limite dell'80% del reddito e alle perdite dei primi tre periodi d'imposta), le quali riguardano le sole perdite e non le eccedenze di interessi passivi e le eccedenze ACE.

Art. 9 - Revisione alla disciplina dei conferimenti di partecipazioni minusvalenti

L'art. 9 del D.Lgs. n. 148/2026 apporta modifiche agli artt. 175 e 177 del TUIR, con l'obiettivo di disciplinare espressamente l'applicazione del regime di realizzo controllato anche nelle ipotesi in cui il valore di realizzo delle partecipazioni conferite risulti inferiore al relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Con riferimento all'art. 175 del TUIR, viene sostituito il co. 1-*bis*, prevedendo che le disposizioni sul realizzo controllato si applichino anche quando il valore di realizzo, determinato secondo le regole del medesimo articolo, sia inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite.

La norma introduce tuttavia una specifica regola per il caso in cui tale valore risulti inferiore anche al valore normale delle partecipazioni, determinato ai sensi dell'art. 9, co. 4, del TUIR. In tale ipotesi, il valore di realizzo è assunto in misura pari al minore tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale.

Analoga modifica viene prevista con riferimento all'art. 177, co. 2, del TUIR relativo ai conferimenti di partecipazioni mediante i quali la società conferitaria acquisisce o integra il controllo della società partecipata. Anche in questo caso, viene chiarito che il regime trova applicazione nelle ipotesi di conferimenti minusvalenti, ossia quando il valore di realizzo risulti inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite.

Resta ferma, anche in tale ambito, la regola secondo cui, qualora il valore di realizzo sia inferiore anche al valore normale, il valore fiscalmente rilevante deve essere individuato nel minore tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il relativo valore normale.

Quanto alla decorrenza, le nuove disposizioni si applicano ai conferimenti di partecipazioni effettuati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (*i.e.* 2026 per i soggetti «solari»). È inoltre previsto che le stesse producano effetti anche per i periodi d'imposta precedenti, a partire dal 31.12.2024 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2024), laddove le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente alle nuove disposizioni.

Art. 10 - Perdite estere definitive in caso di fusione transfrontaliera

L'art. 10 del D.Lgs. n. 148/2026 introduce nuove disposizioni nell'art. 181 del TUIR, disciplinando le condizioni al ricorrere delle quali le perdite di una società residente in uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, possono essere portate in diminuzione del reddito della società italiana incorporante o risultante dalla fusione.



La disposizione riguarda il caso in cui una società estera partecipi a una fusione con una o più società residenti e la società risultante dalla fusione sia residente in Italia, oppure la società estera venga incorporata da una società residente.

In tali ipotesi, le perdite della società estera possono essere utilizzate dalla società risultante dalla fusione o dalla società incorporante, a condizione che ricorrano specifici presupposti.

In primo luogo, deve sussistere un rapporto di controllo tra le società partecipanti alla fusione. Tale controllo deve ricorrere sia nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate sia alla data in cui la fusione produce i propri effetti. La norma richiede, in particolare, che una delle società partecipanti alla fusione controlli l'altra o le altre società partecipanti, oppure che tutte le società coinvolte siano controllate dal medesimo soggetto.

Ai fini dell'applicazione della disciplina, il controllo è individuato facendo riferimento alle fattispecie previste ex art. 2359, co. 1, n. 1) e co. 2, c.c. (c.d. «controllo di diritto»).

La disposizione viene, inoltre, estesa anche alle perdite della società partecipata residente negli Stati sopra indicati priva dell'assemblea ordinaria dei soci, nella quale sia detenuta una partecipazione al patrimonio o al capitale superiore al 50 per cento. Tale soglia deve essere calcolata tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

In secondo luogo, le perdite devono assumere carattere definitivo nello Stato di residenza della società estera. A tal fine, è richiesto che le stesse non possano più essere utilizzate in tale Stato, in quanto la società abbia cessato la propria attività economica e abbia alienato a terzi, o comunque dismesso, tutti i beni relativi all'impresa. Inoltre, secondo la normativa dello Stato estero, le perdite non devono poter essere utilizzate in caso di trasferimento a terzi del controllo della società.

La Relazione illustrativa precisa che i soggetti in regime di adempimento collaborativo e i soggetti che presentano istanze di interpello per i nuovi investimenti possono presentare interpello probatorio per dimostrare il carattere definitivo delle perdite.

Art. 11 - Recepimento dei nuovi regimi elaborati dall'OCSE in materia di imposizione minima globale e altre modifiche

L'art. 11 del D.Lgs. n. 148/2026 introduce rilevanti novità e semplificazioni alla disciplina nazionale della *Global Minimum Tax* modificando le disposizioni del D.Lgs. n. 209/2023.

Le modifiche sono principalmente finalizzate a recepire i nuovi regimi semplificativi elaborati dall'OCSE e pubblicati il 05.01.2026 nel documento «*Side-by-Side Package*», applicabili, su opzione, a partire dagli esercizi che iniziano il 01.01.2026 o successivamente a tale data.

A tal fine il D.Lgs. n. 148/2026 introduce l'art. 39-*bis* nel D.Lgs. n. 209/2023. La disposizione consente, in presenza di determinati requisiti, di applicare alcune semplificazioni in deroga alle regole ordinarie di calcolo dell'imposizione integrativa.

In particolare, tali nuovi regimi sono:

- regime coesistente qualificato (*Side-by-Side Safe Harbour*), applicabile quando la società capogruppo (*Ultimate Parent Entity*) risiede in una giurisdizione con un sistema impositivo reputato dall'OCSE conforme alle regole del *Pillar Two*. L'opzione per tale regime consente di azzerare l'imposta integrativa dovuta in applicazione dell'*Income Inclusion Rule* (IIR) e dell'*Undertaxed Payment Rule* (UTPR). Resta invece ferma l'applicazione della *Qualified Domestic Minimum Top-up Tax* (QDMTT);
- regime qualificato della controllante capogruppo (*UPE Safe Harbour*), secondo il quale l'UTPR è pari a zero con riguardo alle imprese ed entità localizzate in un Paese che adotta un *Qualified UPE Regime*. Tale *Safe Harbour* non incide sulla determinazione dell'IIR, così come permangono gli ordinari obblighi impositivi riferibili alle altre imprese ed entità costitutive del gruppo localizzate in giurisdizioni al di fuori di quella in cui è localizzata la UPE. Per poter beneficiare di tale regime è necessario che il sistema fiscale domestico della giurisdizione in cui è residente la UPE soddisfi alcuni requisiti. Alla data odierna l'OCSE ha individuato come giurisdizione che soddisfa tali requisiti solo gli Stati Uniti d'America;



- trattamento degli incentivi fiscali qualificati, il quale consente, su base opzionale, di computare taluni incentivi fiscali qualificati tra le imposte rilevanti ai fini della determinazione dell'*Effective Tax Rate* (ETR), con conseguente riduzione, fino all'eventuale azzeramento, della *top-up tax* dovuta nella giurisdizione interessata. Tale regime è assoggettato ad un apposito limite, il *Substance Cap*, il quale commisura l'ammontare dell'incentivo fiscalmente rilevante alla consistenza della sostanza economica presente nella giurisdizione, prendendo in considerazione le spese salariali ammissibili dei dipendenti che svolgono attività per il gruppo nel Paese di riferimento e gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali ammissibili situate nella giurisdizione.

Si rileva che tali regimi di semplificazione hanno carattere permanente, a differenza dei *CbCR Safe Harbour* (ossia i regimi di semplificazione in vigore a partire dai periodi di imposta che decorrono dal 01.01.2024) che hanno natura transitoria.

Le modalità di attuazione dei nuovi regimi saranno definite con Decreto del MEF. Inoltre, sono state introdotte le relative definizioni nell'Allegato A del D.Lgs. n. 209/2023.

Infine, oltre all'introduzione dei regimi semplificativi sopramenzionati, l'art. 11 del D.Lgs. n. 148/2026 riformula l'art. 18 del D.Lgs. n. 209/2023 in materia di *QDMTT* estendendone espressamente l'applicazione alle entità trasparenti apolidi e alle entità sussidiarie a controllo congiunto costituite in base alla legge dello Stato.

Art. 12 - Novità ai fini IVA

L'art. 12 del D.Lgs. n. 148/2026 modifica la disciplina del diritto alla detrazione IVA e della registrazione delle fatture, ripristinando termini più ampi per l'esercizio della detrazione e superando le precedenti rigidità applicative.

Estensione del termine per l'esercizio della detrazione IVA

Il novellato art. 19, co. 1, D.P.R. n. 633/1972, coordinato con l'art. 56, co. 1, D.Lgs. n. 10/2026, stabilisce che il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto medesimo è sorto. Come evidenziato nella Relazione illustrativa del Decreto, la modifica recepisce l'orientamento della giurisprudenza espresso nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.02.2026, emessa nella Causa T-689/24. In tale sede, i giudici europei hanno riaffermato la necessità di tutelare i principi di neutralità e proporzionalità dell'imposta, consentendo la detrazione anche qualora la fattura sia ricevuta successivamente al periodo di effettuazione dell'operazione, purché prima della presentazione della dichiarazione stessa, ferma restando la sussistenza del presupposto sostanziale e di quello formale.

Ampliamento dei termini di registrazione delle fatture d'acquisto

In perfetta aderenza con i tempi della detrazione, l'art. 25, co. 1, D.P.R. n. 633/1972 e l'art. 88, co. 1, D.Lgs. n. 10/2026 impongono che la registrazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali avvenga anteriormente alla liquidazione periodica nella quale si esercita la detrazione e, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione del documento.

Nuovo regime per le fatture «a cavallo d'anno»

Le modifiche introdotte nell'art. 25, co. 1, D.P.R. n. 633/1972 e nell'art. 88, co. 1, D.Lgs. n. 10/2026 risolvono la problematica delle operazioni a cavallo d'anno. Riprendendo quanto riportato nella Relazione illustrativa al Decreto, laddove la fattura riferita ad un'operazione eseguita in un'annualità (ad esempio 2026) sia ricevuta l'anno successivo (2027) e, comunque, prima del termine di presentazione della dichiarazione, i soggetti passivi avranno il diritto a esercitare la detrazione con la dichiarazione annuale relativa all'anno in cui il diritto è sorto (2026). In tal caso, occorre previamente registrare il documento in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute in un anno (2027) e per le quali il diritto a detrazione è sorto nell'anno precedente (2026).



Applicazione temporale

Il testo del Decreto e la Relazione illustrativa non recano una specifica disciplina transitoria per regolare il passaggio dal vecchio limite annuale al nuovo termine biennale, creando potenziali incertezze applicative. Secondo una prima ricostruzione, autorevole dottrina propone che il termine biennale si applichi anche agli acquisti antecedenti l'entrata in vigore della riforma, purché la fattura sia stata annotata entro il termine della dichiarazione del secondo anno successivo a quello di ricezione e non sia ancora decorso il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa. In alternativa, la dottrina ritiene che il nuovo criterio trovi applicazione per tutti i diritti sorti a partire dal 01.01.2024, ammettendo il recupero per le annualità precedenti solo se l'annotazione sia avvenuta entro la scadenza della dichiarazione integrativa.

Sul punto, si confida in un tempestivo documento di prassi per fare chiarezza sul regime transitorio.

Artt. 16 e 34 - Adempimento collaborativo e regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale

L'art. 16 del D.Lgs. n. 148/2026 interviene sulla disciplina dell'adempimento collaborativo e sul regime opzionale di adozione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015.

Con riferimento all'adempimento collaborativo, la disposizione integra la disciplina già prevista dall'art. 6, co. 3-ter, del D.Lgs. n. 128/2015, introducendo la possibilità di versare le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle Entrate in un'unica soluzione oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Il versamento integrale o della prima rata deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica della risposta dell'Agenzia delle Entrate. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati a decorrere dal giorno successivo al termine previsto per il versamento della prima rata. In caso di mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine previsto per la rata successiva, il contribuente decade dal beneficio della rateazione e si procede all'iscrizione a ruolo degli importi residui, con applicazione della sanzione prevista dall'art. 13, co. 1, del D.Lgs. n. 471/1997, aumentata della metà e calcolata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Per il regime opzionale, l'art. 16 introduce invece la possibilità per i contribuenti che abbiano esercitato l'opzione di comunicare i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi d'imposta precedenti a quello di esercizio dell'opzione. La comunicazione deve essere effettuata in modo esauriente e prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di attività di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati.

Per beneficiare degli effetti previsti dalla disciplina, la comunicazione deve essere effettuata improrogabilmente entro 120 giorni dalla notifica dell'esito della verifica sul riscontro dei requisiti di validità dell'opzione e deve contenere gli elementi richiesti dalla normativa, nonché l'esposizione chiara e univoca del comportamento adottato dal contribuente.

Anche per il regime opzionale è prevista la possibilità di versare le somme dovute in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 20 rate trimestrali, con applicazione degli interessi sulle rate successive alla prima, secondo modalità analoghe a quelle previste per l'adempimento collaborativo.

Il quadro è completato dall'art. 34 del Decreto, che introduce una specifica disciplina sanzionatoria per l'omesso pagamento delle somme dovute in esecuzione delle risposte dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'adempimento collaborativo e del regime opzionale, prevedendo, in caso di decadenza dalla rateazione, l'applicazione di una sanzione maggiorata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.



Art. 19 - Data certa al rendiconto delle stabili organizzazioni

L'art. 19 del D.Lgs. n. 148/2026 integra il co. 1 dell'art. 152 del TUIR prevedendo che al rendiconto economico e patrimoniale delle stabili organizzazioni italiane di società ed enti commerciali non residenti debba essere attribuita data certa - mediante marcatura temporale o altro strumento idoneo ai sensi di legge - entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta. Inoltre, i dati del rendiconto dovranno essere riportati in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

Come precisato nella Relazione illustrativa, l'intervento nasce dall'esigenza di conferire autenticità e maggiore certezza, anche in termini temporali, al documento, nonché di garantire la conoscibilità all'Amministrazione finanziaria dei dati ivi contenuti.

La nuova disposizione si applica dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2026.

Art. 22 - Decorrenza del termine di accertamento per i componenti negativi pluriennali

La disposizione in esame modifica i termini di accertamento applicabili in caso di componenti negativi di reddito con effetto pluriennale introducendo il comma 1-bis e 1-ter all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973. In tal caso (fatta eccezione per quelli relativi ad operazioni inesistenti), il termine decadenziale di accertamento decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti è stata dedotta.

Con riferimento alle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, nonché alle quote delle spese relative a più esercizi, la disposizione del comma 1-bis si applica per le violazioni riscontrabili al momento dell'acquisto del bene o del sostenimento della spesa.

Tale disposizione non opera per i componenti positivi di reddito, per il riporto delle perdite di impresa e per il riporto a nuovo dei crediti di imposta o in caso di detrazioni di imposta fruibili su più anni.

Il richiamato comma 1-bis prevede, inoltre, che *«intervenuta la notifica dell'avviso di accertamento, per il periodo d'imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi, si applica il comma 1»*.

Ciò comporta che nel caso di una prima quota di ammortamento dedotta nell'anno x e relativa dichiarazione presentata nell'anno x+1, per poter contestare la deducibilità delle quote di ammortamento occorre necessariamente accertare non solo l'anno x entro il 31.12 dell'anno x+6, ma anche gli anni x+1, x+2, x+3 e x+4, sempre entro il 31.12 dell'anno x+6.

Gli anni x+5 (anno antecedente alla notifica dell'accertamento), l'anno x+6 (anno di notifica dell'accertamento) e gli anni dall'x+7 in avanti (anni successivi a quello in cui è stato notificato l'accertamento) vanno invece accertati secondo i termini ordinari di cui all'art. 43.

Le nuove disposizioni trovano applicazione per i beni e servizi acquistati a partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2027.

Art. 23 - Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili

La disposizione in esame interviene sulla c.d. «presunzione di distribuzione degli utili extracontabili», ormai pacificamente accolta in giurisprudenza, ove, qualora in esito ad un controllo nei confronti della società di capitali a ristretta base proprietaria vengano accertati utili non contabilizzati, l'Amministrazione finanziaria è legittimata ad accertare il maggior reddito derivante dai dividendi che si presumono distribuiti «pro-quota» ai soci nel corso dello stesso esercizio annuale.



L'art. 23 prevede che in caso di accertamento del reddito delle società di capitali a ristretta base partecipativa si presume, salvo prova contraria, che i corrispondenti utili siano stati distribuiti ai soci esclusivamente se sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, l'esistenza:

- a) di componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati;
- b) di componenti reddituali negativi che hanno concorso a formare il reddito ma che sono indeducibili perché inesistenti.

I soci potranno fornire in sede istruttoria o in giudizio la prova contraria, dimostrando di essere stati estranei alla gestione sociale della società partecipata.

Per quanto concerne il recupero di componenti negativi di reddito, la Relazione illustrativa precisa che «*la disciplina in esame non trova, conseguentemente, applicazione nelle ipotesi in cui, invece, venga contestata la deducibilità di costi effettivamente sostenuti, ritenendoli, ad esempio, privi del requisito dell'inerenza o della competenza ovvero in tutto o in parte indeducibili*».

Gli utili dei quali si presume la distribuzione sono imponibili in capo ai soci ai sensi degli artt. 47, 59 e 89 del TUIR. La Relazione illustrativa aggiunge, inoltre, che «*dovrà essere applicato anche il meccanismo operativo della ritenuta di cui all'art. 27 del d.P.R. n. 600 del 1973, in ragione della circostanza per cui l'attivazione della presunzione di distribuzione degli utili equivale automaticamente alla prova della corresponsione del dividendo, presupposto tipico della sostituzione d'imposta*».

Art. 24 - Accertamenti fondati sul carattere antieconomico delle scelte imprenditoriali

La disposizione introduce specifici limiti agli accertamenti fondati sul carattere antieconomico delle operazioni, con riferimento alle imposte sui redditi e all'IRAP.

La difformità tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o servizio può costituire un indice dell'esistenza di maggiori componenti positivi o della carenza di inerenza di un costo soltanto in presenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.

L'accertamento può comunque fondarsi sul solo scostamento qualora la difformità tra corrispettivo pattuito e valore normale sia manifesta e rilevante.

Rimane onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate.

Art. 27 - Affrancamento delle partecipazioni *black list*

L'art. 27 del D.Lgs. n. 148/2026 modifica l'art. 5 della L. n. 448/2001, prevedendo una differenziazione dell'imposta sostitutiva applicabile in sede di rideterminazione del valore delle partecipazioni.

Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati in mercati regolamentati emessi da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato - individuati secondo i criteri di cui all'art. 47-bis, co. 1, del TUIR - l'imposta sostitutiva è fissata nella misura del 36%. La nuova aliquota si affianca a quella ordinaria del 21%, prevista per le altre ipotesi di affrancamento disciplinate dall'art. 5 della L. n. 448/2001.

La disposizione interviene anche sulle modalità di versamento dell'imposta sostitutiva. Per le partecipazioni rientranti nel perimetro della nuova disciplina, ossia quelle riferite a soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, viene espressamente esclusa la possibilità di rateizzare il pagamento dell'imposta.



Art. 28 - Modifiche alla disciplina del Concordato Preventivo Biennale

Il D.Lgs. n. 148/2026 interviene anche sul Concordato Preventivo Biennale, istituito introdotto nell'ambito della riforma fiscale per incentivare l'adempimento spontaneo e favorire una maggiore certezza nei rapporti tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

Le novità riguardano principalmente:

- la revisione delle cause di esclusione/cessazione;
- la possibilità di correggere errori che incidono sulla proposta concordataria;
- l'ampliamento del sistema delle premialità;
- la riduzione dei termini di accertamento per i soggetti aderenti;
- il coordinamento con il nuovo ravvedimento speciale previsto dall'art. 29 del Decreto.

Le disposizioni introdotte dall'art. 28 si applicano a decorrere dal biennio d'imposta 2026-2027.

Art. 29 - Imposta sostitutiva 2020-2023 per soggetti che rinnovano CPB per il 2026-2027

L'art. 29 del Decreto introduce una specifica procedura di ravvedimento speciale, per i periodi d'imposta dal 2020 al 2023, per i soggetti che rinnovano l'adesione al Concordato Preventivo Biennale per il biennio 2026-2027.

In particolare, è previsto che il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'IRAP sia ancorato ai punteggi di affidabilità fiscale (c.d. «ISA»). In tal senso, la base imponibile della sostitutiva è determinata applicando al reddito d'impresa o di lavoro autonomo - e, ai fini IRAP, al valore della produzione netta - già dichiarato per ciascuna annualità una percentuale di incremento variabile in funzione del punteggio ISA che decresce progressivamente con l'aumentare del punteggio attribuito al contribuente (con maggiorazioni variabili dal 5% per ISA pari a 10 fino al 50% per ISA inferiori a 3). Parallelamente, le aliquote della sostitutiva sulle dirette (10%, 12% e 15%) sono parametrize sul medesimo punteggio, mentre per l'IRAP è stabilita un'aliquota unica del 3,9%.

In ragione dell'emergenza epidemiologica, per i periodi d'imposta 2020 e 2021 le imposte sostitutive così determinate beneficiano di una riduzione del 30%, fermo restando un importo minimo di 1.000 euro per ciascuna annualità definita.

Specifiche regole di determinazione dell'imposta sostitutiva sono altresì previste per i contribuenti che hanno dichiarato cause di esclusione dagli ISA.

Il pagamento potrà essere effettuato tra il 01.01.2027 e il 15.03.2027 in un'unica soluzione o in un massimo di dieci rate mensili di pari importo con interessi legali; tuttavia, il perfezionamento del ravvedimento richiede l'integrale adempimento dell'obbligazione pecuniaria ed è precluso in caso di antecedente notifica di processi verbali di constatazione, schemi di atto ex art. 6-bis dello Statuto del Contribuente o atti di recupero di crediti inesistenti.

Il corretto perfezionamento della procedura inibisce all'Amministrazione finanziaria l'esercizio dei poteri di accertamento analitico, induttivo e presuntivo per le annualità sanate, pur comportando la proroga al 31.12.2029 dei termini di decadenza per i controlli sui periodi d'imposta oggetto di definizione e il differimento al 31.12.2027 dei termini ordinari in scadenza nel 2026 per la generalità dei soggetti che aderiscono al CPB.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate verranno stabiliti i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni.

CONTATTI

BDO Tax S.r.l. Stp

Via San Raffele, 5

20121 Milano

Tel. 02 58 20 10

centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi professionali alle imprese.

Audit | Advisory | Digital | Tax | Law

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Nonostante l'attenzione con cui è stata preparata, la presente pubblicazione deve essere considerata soltanto come un'indicazione di massima e non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Non si deve fare affidamento sulla pubblicazione per trattare situazioni specifiche e non si deve agire, o astenersi dall'agire, sulla base delle informazioni ivi contenute senza un parere professionale specifico. Si prega di rivolgersi alla società membro di BDO della propria area geografica per discutere di queste questioni tenendo conto delle proprie particolari circostanze. La redazione di questo numero è stata completata il 14 settembre 2026.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

BDO Tax S.r.l. Stp si riserva ogni diritto di utilizzo e riproduzione di tutti i contenuti qui riportati. Precisando che è fatto anche divieto di utilizzo degli stessi per addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

© 2026 BDO Tax S.r.l. Stp - Tax News - Tutti i diritti riservati.



www.bdo.it



Vuoi ricevere aggiornamenti e notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

